

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3
Missioni valedoli nella seduta del 21 febbraio 2008 .....	3
Progetti di legge (Adesione di deputati a proposte di legge) .....	3
Atti di controllo e di indirizzo .....	3
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	3
<b>Disegno di legge di conversione n. 3395</b> ....	4
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) ....	4
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	4
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	5
(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	14
(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	15
(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	17

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI****Missioni vaevoli  
nella seduta del 21 febbraio 2008.**

Albonetti, Amato, Aprea, Bafile, Bersani, Bindi, Boato, Boco, Bonelli, Bonino, Brugger, Bruno, Buontempo, Capodicasa, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris, Fallica, Fioroni, Folena, Forgione, Francescato, Galante, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, La Malfa, Landolfi, Lanzillotta, Letta, Levi, Lion, Lucà, Lusetti, Maroni, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Migliori, Minniti, Morrone, Mura, Oliva, Leoluca Orlando, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Realacci, Rigoni, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Soro, Stucchi, Tremonti, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge BALDUCCI ed altri: « Norme in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato nonché disposizioni per l'istituzione degli elenchi

degli avvocati specialisti » (3344) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Trepiccione.

La proposta di legge BALDUCCI ed altri: « Modifica dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione, comunicazione al pubblico, riassunto e citazione di opere o parti di opere protette dal diritto d'autore » (3363) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tucci.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÈ RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA A MISSIONI INTERNAZIONALI (A.C. 3395)**

**(A.C. 3395 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 3395 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 2.20, 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.102;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.21;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.100, 4.100 e 4.101.

Si conferma il parere già espresso sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 3395 – Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo).*

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato

ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

**ARTICOLO 2.**

*(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).*

1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace

e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'*Istanbul Cooperation initiative*.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.675.688 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza *post* operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonché all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afgano e dei Paesi dell'Asia centrale.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 103.500 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico

con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESH e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESH.

9. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare

impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

## CAPO II

### MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

#### ARTICOLO 3.

*(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).*

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNI-

FIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit* (MSU), *Criminal Intelligence Unit* (CIU), *European Union Police Team* (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;

b) *Joint Enterprise*, nell'area balcanica;

c) *Albania 2*, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)*, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID)*, di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP)*, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

13. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.

14. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

17. È autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008,

la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Team* (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed Eupol Afghanistan, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, *European Union Police Team* (EUPM) e alla missione PESD dell'Unione europea.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008,

la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia di personale).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e

nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, *Joint Enterprise, Albania 2*, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL Afghanistan, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il *Military Liaison Office* della missione *Joint Enterprise*, il NATO

HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'ar-

articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate

impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

#### ARTICOLO 5.

*(Disposizioni in materia penale).*

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

#### ARTICOLO 6.

*(Disposizioni in materia contabile).*

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si

applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ARTICOLO 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come

determinata nella tabella C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### ARTICOLO 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3395 – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI**

*All'articolo 1:*

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali »;

*al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste »;

*al comma 6, dopo le parole:* « dello Stato, » *sono aggiunte le seguenti:* « assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali, »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesplosivo con particolare riferimento al sub-

munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo ».

*All'articolo 2, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

« 11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo ».

*All'articolo 3:*

*al comma 4, lettera a), la parola:* « Police » *è sostituita dalla seguente:* « Planning »;

*al comma 19, la parola:* « Team » *è sostituita dalla seguente:* « Mission »;

*al comma 22, la parola:* « Police » *è sostituita dalla seguente:* « Planning »;

*dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:*

« 27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti ».

*All'articolo 7, al comma 2, le parole da:* « del fondo speciale » *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* « iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

**(A.C. 3395 – Sezione 5)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****CAPO I****INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO  
SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PRO-  
CESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE****ART. 1.***(Interventi di cooperazione allo sviluppo).**Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-ter. Per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e per garantire il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio nei paesi in cui l'Italia è presente o partecipa a missioni internazionali, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 50 milioni. Il coordinamento e la gestione dei predetti interventi sono affidati al Ministero degli affari esteri.

6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, si provvede mediante riduzione dello stanziamento complessivo disposto ai sensi del Capo II.

- 1. 9.** Siniscalchi, Khalil detto Ali Rashid, De Zulueta, Pettinari, Venier, Duranti, Deiana, Scotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un paese limotrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, d'intesa con la rete di organizzazioni non governative « Afgana ».

- 1. 100.** Le Commissioni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un paese limotrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afgana ».

- 1. 100.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Le Commissioni.

**(Approvato)****ART. 2.***(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).*

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 14.675.688 con le seguenti: euro 14.503.478.*

*Conseguentemente, al comma 6:*

*primo periodo, sostituire le parole: euro 103.500 con le seguenti: euro 275.710;*

*terzo periodo, sostituire le parole: il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità con le seguenti: anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può avvalersi fino a quattro unità di supporto.*

- 2. 20.** Rivolta.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 14.675.688 con le seguenti: euro 14.503.478.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. È inoltre autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 172.210 per l'invio in missione di personale non diplomatico con l'incarico di monitorare lo sviluppo economico della Regione e favo-

rire, tramite segnalazioni a chi di competenza e assistenza in loco, l'incremento della presenza economica italiana.

**2. 2.** Rivolta, Paoletti Tangheroni, Cosiga.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa è compreso il costo per l'invio e la permanenza in loco, con trattamento simile a quello riservato alle risorse umane impiegate presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione (USR) del Dhi Qar, per due persone, non diplomatiche, nel Kurdistan iracheno con il compito di monitorarne lo sviluppo economico e favorire la penetrazione di aziende italiane in collaborazione con enti o società locali sia pubbliche che private.

**2. 5.** Rivolta, Paoletti Tangheroni, Cosiga.

## CAPO II

### MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

#### ART. 3.

*(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).*

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** Venier, Siniscalchi, Galante, Deiana, Pettinari, Scotto, Duranti, Khalil detto Alì Rashid.

*Sopprimere il comma 20.*

**3. 4.** De Zulueta, Siniscalchi, Pettinari, Duranti, Scotto, Deiana, Venier, Khalil detto Alì Rashid.

*Sopprimere il comma 21.*

**3. 5.** Venier, Siniscalchi, Galante, Deiana, Pettinari, Scotto, Duranti, Khalil detto Alì Rashid.

#### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di personale).*

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e quella di Herat.*

**4. 100.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: e nei paesi dell'area balcanica con le seguenti: , nei paesi dell'area balcanica e in Libia.*

**4. 101.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: in servizio o per causa di servizio con le seguenti: in servizio e per causa di servizio.*

**4. 102.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 11, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: a decorrere dall'anno.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:*

*alinea, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009;*

*lettera a), dopo le parole: quanto a 1.000 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2008;*

*lettera b), dopo le parole: quanto a 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2008;*

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**4. 20.** Ruggia, Sereni, Papini.

**(Approvato)**

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

*11-bis.* Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma *11-ter*, il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati al predetto comma e nel limite massimo di 1.200 unità, purché posto in congedo senza demerito dopo aver ultimato ferma o rafferma in qualità di Ufficiale ausiliario, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 236 del 2003. Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro della Difesa di cui al comma *11-quater*.

*11-ter.* L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma *11-bis* è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le immissioni nel

servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.

*11-quater.* Ai fini dell'immissione nel servizio permanente del personale di cui al comma *11-ter*, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della Difesa definisce, con proprio decreto, requisiti e punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata di provenienza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, l'eventuale numero di figli e il limite d'età di 42 anni, conseguito alla data di entrata in vigore della predetta legge.

*11-quinquies.* All'onere derivante dal comma *11-bis*, valutato in euro 48 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della Solidarietà sociale.

**4. 1.** Leoluca Orlando.

**(Inammissibile)**

**(A.C. 3395 – Sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame proroga, tra le altre, la partecipazione dell'Italia alla missione Unmik in Kosovo, che vede impegnati nel complesso più di 2300 italiani; con la conversione del decreto si finanziano inoltre le iniziative PESD tra le

quali è stata recentemente definita una missione destinata a coadiuvare l'amministrazione civile del Kosovo, alla quale prendono parte 200 unità italiane;

il Parlamento ha affrontato e dibattuto più volte la questione dello *status* del Kosovo, nelle Commissioni come in Aula, attraverso dibattiti, informative, atti di indirizzo e controllo, evidenziando sempre come la complessità della situazione nell'area balcanica, per ragioni di diritto e di fatto, non renda opportuna una decisione finale che non sia condivisa da tutte le parti coinvolte e che non sia fondata sul diritto internazionale;

il 29 novembre 2007 la Camera dei deputati ha approvato il dispositivo della mozione 1-00248 che impegna il Governo « ad esprimere in tutte le sedi internazionali una posizione contraria a qualunque violazione del diritto internazionale » e « a coinvolgere il Parlamento dopo la conclusione definitiva della fase negoziale, qualunque ne sia l'esito e prima di assumere posizioni ufficiali del nostro Paese definitive in merito al futuro *status* del Kosovo »;

il Governo in carica, attraverso il Ministro degli affari esteri, ha dichiarato pubblicamente invece che l'Italia sarà tra le prime quattro nazioni europee a riconoscere l'indipendenza dichiarata unilateralmente da Pristina, indipendentemente da un riconoscimento da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, che appaiono oggi quanto mai improbabili vista la grande frattura esistente in tutte le sedi internazionali tra coloro che chiedono il rispetto della risoluzione 1244 e coloro che vogliono chiudere la partita del Kosovo piegandosi ad un atto non legittimato;

nessuno specifico mandato in tal senso è stato dato al governo da parte del Parlamento, il quale è stato semplicemente messo al corrente, in un breve ed improvvisato incontro delle Commissioni di merito del 6 febbraio scorso, della decisione di procedere ad un immediato riconoscimento unilaterale dell'indipendenza della regione serba, decisione di grandissimo

rilievo politico assunta da un Governo dimissionario, a Camere sconvocate, e senza un puntuale rispetto dell'impegno previsto dalla mozione 1-00248,

impegna il Governo

a consultare il Parlamento nel contesto di un dibattito ampio e approfondito al fine di assumere indicazioni prima di procedere a qualunque iniziativa che riguardi il riconoscimento dell'autoproclamata indipendenza del Kosovo e a non assumere comunque posizioni unilaterali prima di un pronunciamento delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nel suo insieme.

9/3395/1. (Nuova formulazione) Giancarlo Giorgetti, Maroni, Gibelli, Cota, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

la vasta regione dell'Asia meridionale, che vede al centro l'Afghanistan e si estende dal Caucaso all'Iran al Pakistan, si è oramai caratterizzata, accanto al Medio Oriente, per la sua instabilità e per l'essere l'epicentro di rilevanti interessi geopolitici e geoeconomici;

alla luce della rilevanza che tale regione è venuta assumendo per il mantenimento della pace e della stabilità internazionale, nell'obiettivo di costruire un Afghanistan prospero e democratico, la comunità internazionale ha favorito il processo di Bonn per la costruzione delle istituzioni democratiche, sostenendo il governo afgano democraticamente eletto e impegnandosi alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo indicati nell'« Afghanistan compact »;

nel corso del 2007, tuttavia, si sono registrati sviluppi preoccupanti rispetto al raggiungimento degli obiettivi della mis-

sione internazionale: il massiccio ricorso dei talebani a tattiche terroristiche ed attentati kamikaze ha fatto registrare il numero più alto di vittime tra civili e militari dal 2001, mentre i frequenti « danni collaterali » hanno aggravato le condizioni di una popolazione già stremata da decenni di conflitti; l'offensiva degli insorgenti si è estesa a nuove aree rispetto a quelle tradizionalmente più instabili mentre rimane difficoltosa l'azione di contrasto dei talebani nelle aree confinanti con il Pakistan; la lotta contro la produzione e il commercio di oppio, risorsa principale di finanziamento delle milizie talebane e dei signori della guerra, non ha segnato passi in avanti;

si è reso pertanto più concreto il rischio conseguente di una effettiva riduzione del controllo del territorio da parte del governo legittimo di Kabul, nonché della credibilità e della popolarità della stessa missione internazionale, conseguente alla scarsa sicurezza garantita alla popolazione, all'insufficiente miglioramento delle condizioni di vita e a un limitato progresso negli indicatori socio-economici;

in linea con la politica del Governo Karzai, aperto al dialogo con quanti sono disponibili ad accettare la costituzione e la democrazia afghana, appare sempre più evidente la necessità per la comunità internazionale di rilanciare gli sforzi diplomatici e la trattativa con tutte le parti in conflitto, al fine di facilitare un processo di riconciliazione nazionale con quanti intendano abbandonare la lotta armata ed accettare le istituzioni legittimamente elette, sulla base della condivisione dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani;

occorre affermare una nuova concezione delle operazioni di pace che le renda sempre più mirate alla costruzione della pace, piuttosto che al suo mero mantenimento, attraverso la ricostituzione del tessuto sociale e di istituzioni solide e democratiche nei paesi attraversati da conflitti, secondo una visione integrata

della sicurezza collettiva che riconosca il legame indissolubile tra sviluppo, sicurezza e diritti umani;

come autorevolmente sostenuto, infatti, nel « Rapporto sulla dottrina europea sulla sicurezza umana », redatto su incarico dell'Alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune, Javier Solana, una moderna concezione della sicurezza collettiva non può prescindere dall'obiettivo primario della tutela dei civili — da considerarsi preminente anche su quello della sconfitta dell'avversario — da cui consegue l'inaccettabilità della logica dei « danni collaterali », la necessità di ridurre al minimo la perdita di qualsiasi vita umana, compresa quella dei terroristi o dei ribelli, che dovrebbero esser considerati sempre più criminali da arrestare, in una logica di operazioni di polizia e di ordine pubblico, piuttosto che nemici da eliminare fisicamente in operazioni di guerra;

proprio in Afghanistan l'allontanamento da questo tipo di approccio alla sicurezza collettiva rischia di aggravare l'*empasse* politica che è alla radice delle difficoltà sul terreno e di quelle nello sradicamento della propaganda e della militanza pro talebana in molte regioni del Paese;

tale consapevolezza dovrebbe essere condivisa da tutti i *partner* internazionali, a cominciare dagli Stati Uniti, al fine di assicurare un cambiamento, omogeneo e coerente, delle modalità con cui le truppe internazionali devono operare nel corso delle azioni militari, e nel rapporto con la popolazione, così da ottenere una percezione più positiva da parte degli afgani, assicurando contestualmente il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione civile, e coinvolgendo progressivamente in questi compiti, e con sempre maggiori responsabilità, gli stessi afgani;

se la sicurezza collettiva è perseguibile oggi solo nel quadro di un multilateralismo davvero « efficace » — che equivale ad un impegno a lavorare in collaborazione con le istituzioni internazionali,

e mediante le procedure loro proprie; a creare regole e norme comuni per la risoluzione dei problemi, nonché una forte azione di coordinamento tesa ad eliminare duplicazioni e rivalità — la duplice presenza in Afghanistan delle missioni ISAF ed *Enduring Freedom* appare sempre più scarsamente efficiente perché fonte di confusione tra i ruoli e le regole che presiedono le due missioni, nonché causa, tra le principali, della diminuzione di consenso dei nostri contingenti presso la popolazione locale nelle aree di conflitto;

appare altresì indifferibile tentare di risolvere la crisi afgana in un contesto regionale più ampio, attraversato da tensioni che si riverberano in seno al fragile quadro sociale e istituzionale afgano, influenzato tanto dalle vicende del vicino Pakistan, quanto storicamente collegato all'Iran, indispensabile interlocutore regionale, e infine esposto nelle aree settentrionali alle tensioni interne tra etnie pashtun, uzbeche e tagiche;

nel valorizzare il ruolo di indirizzo e di controllo dell'istituzione parlamentare anche in materia di politica estera e di difesa — coerentemente con i principi costituzionali e con quelli generali dell'ordinamento — considera importante riconoscere la dottrina europea per la sicurezza umana, enunciata nei Rapporti di Barcellona del 2004 e di Madrid del 2007, come uno dei punti fermi di una moderna concezione del modo di operare dei contingenti impegnati nelle missioni internazionali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta a rafforzare il ruolo e il coinvolgimento della Nazioni Unite nella gestione della cooperazione, ricostruzione e possibile riconciliazione nazionale in Afghanistan, in particolare nella definizione di un quadro chiaro di principi internazionali che — rimarcando l'inaccettabilità della logica dei danni collaterali — possano presiedere unitariamente alla gestione della crisi nell'area e ad un futuro unico mandato internazionale, che abbia come obiettivo

primario quello della protezione dei civili, anche attraverso la soddisfazione dei diritti primari delle popolazioni locali, quali l'educazione, la salute, l'accesso all'acqua e al cibo, al fine di conseguire una durevole stabilizzazione del paese e dell'area;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a sostenere nelle opportune sedi internazionali la necessità di assicurare un ruolo effettivo delle Nazioni Unite nella pianificazione delle azioni militari, nel monitoraggio delle stesse, nonché nel garantire la sicurezza del territorio e dei civili;

ad un ulteriore rafforzamento della componente civile dell'intervento sul terreno, attraverso un significativo aumento delle risorse destinate alla ricostruzione ed alla cooperazione nel paese, in un quadro chiaro e definito di compiti e funzioni tra organizzazioni civili e autorità militari, che evitino duplicazioni o inefficienze, e conducano ad una valida integrazione dei rispettivi ruoli nel perseguimento di obiettivi unitari, nonché al potenziamento della presenza italiana nella missione dell'Unione europea di polizia civile internazionale PESD, che comprende effettivi di polizia, carabinieri, e prevede la formazione di esperti dei diritti umani;

ad adottare ogni iniziativa utile, anche nelle opportune sedi internazionali, volta a rafforzare la partecipazione della popolazione afgana attraverso il coinvolgimento delle istanze della società civile locale nel tentativo di un possibile processo di riconciliazione nazionale tra tutti coloro che si dimostreranno pronti ad accettare i principi della legalità internazionale e del rispetto dei diritti umani fondamentali, anche favorendo l'avvio di un processo nazionale per l'accertamento delle responsabilità delle violazioni dei diritti umani occorse prima, durante e dopo la caduta del regime dei talebani;

ad adottare ogni iniziativa utile, anche nelle opportune sedi internazionali, volta al rafforzamento del sistema dell'amministrazione della giustizia locale e all'unificazione del percorso formativo dei giudici, nel quadro del ripristino dei diritti

umani fondamentali; alla realizzazione di programmi in sostegno delle donne afgane e per la promozione dei loro diritti e, più in generale, a favorire progetti di cooperazione che stimolino i diversi settori della società civile afgana, per una ricostruzione del paese non solo materiale, ma anche morale e sociale.

9/3395/2. Ranieri, Pinotti, Mattarella, Papini, Marcenaro, Sereni, Garofani.

La Camera,

premesso che:

in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, donne e bambini sono troppo spesso le principali vittime, non solo di discriminazioni e abusi, ma anche delle fatiscenti condizioni igienico-sanitarie in cui versano quei territori;

l'Italia non può sottrarsi all'esigenza di porre rimedio a una simile situazione, in considerazione della particolare sensibilità che il nostro Paese ha sempre dimostrato su queste questioni;

attualmente, il decreto-legge in esame, pur contenendo all'articolo 1 misure volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, non fa esplicito riferimento alla lotta contro l'alta mortalità infantile e femminile che caratterizza quei Paesi,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, specifici interventi destinati alla lotta contro l'alta mortalità infantile e femminile.

9/3395/3. Picano, Cioffi, Giuditta.

La Camera,

premesso che:

in Afghanistan le precarie condizioni socio-economiche della maggior parte

delle famiglie, i pregiudizi culturali di cui le donne sono vittime, il generale stato di arretratezza del sistema di istruzione, fanno sorgere l'impellente esigenza di rafforzare gli aiuti esterni a sostegno del processo di scolarizzazione delle donne di quel Paese;

l'Italia non può sottrarsi a una tale esigenza, in considerazione della particolare sensibilità che il nostro Paese ha sempre dimostrato su queste questioni;

attualmente, il decreto-legge in esame, pur contenendo all'articolo 1 misure volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in Afghanistan, non fa esplicito riferimento alla situazione delle donne afgane, in particolare sotto il profilo della loro istruzione,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in Afghanistan, specifici interventi destinati al sostegno del processo di scolarizzazione delle donne afgane.

9/3395/4. Cioffi, Giuditta.

La Camera,

premesso che:

in Afghanistan si assiste ad un forte ritardo dello sviluppo economico, in particolare per ciò che concerne le attività imprenditoriali, ciò che mina in partenza la possibilità di un reale processo di pacificazione di quel Paese;

senza sviluppo economico, infatti, sarà molto difficile, se non impossibile, che il processo di democratizzazione da poco avviato in Afghanistan, sia sotto il profilo istituzionale che culturale, trovi un terreno fertile e attecchisca;

è soprattutto la piccola imprenditoria che deve essere sostenuta, perché è

l'unica in grado di innescare un processo virtuoso di reale modernizzazione del tessuto sociale afgano;

attualmente, il decreto-legge in esame, pur contenendo all'articolo 1 misure volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, non fa esplicito riferimento all'esigenza di dare un forte sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria afgana;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, specifici interventi destinati al sostegno del microcredito in favore dell'imprenditoria afgana.

9/3395/5. Giuditta, Cioffi.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,70



\*15ALA0002770\*